

DIRETTIVE SULLE SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 21 APRILE E LUNEDI' 22 APRILE 2024.

Le presenti direttive afferiscono alla disciplina delle spese connesse al procedimento elettorale anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione previa presentazione di documentata rendicontazione e fanno seguito alla circolare n. 3/2024, trasmessa ai Comuni e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata nella sezione "Elezioni regionali 2024", con la quale sono state fornite le prime indicazioni circa gli adempimenti di competenza dei Comuni e si è fatto rinvio a successive comunicazioni per la specifica disciplina delle spese.

Si premette, in via generale, che l'art. 21 della L.R. 20/2018 prevede che *"Le spese inerenti alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge regionale, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai Comuni e sono immediatamente rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni."*

L'art. 22, comma 1, della ridetta L.R. 20/2018 e s.m.i, autorizza il Presidente della Giunta regionale a concludere, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell'interno per la gestione delle elezioni regionali sulla base di quanto stabilito dalla presente legge e dalla disciplina statale e regionale.

In data 10/01/2024 è stata sottoscritta l'Intesa con i Prefetti della Basilicata, preordinata alla definizione delle modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale, ai sensi della quale la Regione dovrà provvedere, tra l'altro, a disporre la stampa di tutto il materiale elettorale necessario, predisporre pubblicazioni, modulistica e circolari da inviare ai Comuni, dandone comunicazione alle Prefetture e definire, con oneri a proprio carico, i procedimenti per la prestazione dei servizi e la fornitura dei beni (stampa delle schede per la votazione, di manifesti, verbali pubblicazioni, tabelle di scrutinio e altri stampati elettorali; confezionamento – ove non direttamente operato dalle Prefetture- trasporto e facchinaggio del materiale elettorale).

In ordine alla varia tipologia delle spese da sostenere, si osserva che, fatta eccezione per i compensi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali, i cui importi sono fissati da disposizioni di legge (come sarà illustrato nel prosieguo), gli importi da rimborsare per le restanti spese organizzative, non essendo determinabili a priori, necessitano di alcuni parametri di riferimento.

Pertanto, nel rispetto del generale principio di razionalizzazione e contenimento della spesa

pubblica, cui tutte le amministrazioni sono tenute e ferma restando la liquidazione dei compensi per i componenti dei seggi secondo gli importi fissati dalle disposizioni normative, si richiama la massima attenzione al contenimento delle spese organizzative entro i limiti della stretta indispensabilità, attenendosi ai seguenti parametri, che hanno lo scopo anche di favorire l'omogeneità delle previsioni di spesa tra Comuni con medesime caratteristiche di numero di elettori e di numero di sezioni:

Comuni con sezioni minori o uguali a 3:

parametro per sezione	Euro 952,00 +63,15 = 1.015,15
parametro per elettore	Euro 1,85

Comuni con sezioni superiori a 3

parametro per sezione	Euro 680,00+ 63,15 = 743,15
parametro per elettore	Euro 1,32

In tale ottica si raccomanda, altresì, la scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario (vedasi paragrafo delle presenti direttive ad esse dedicato), e ad un'accorta valutazione in relazione al numero di ore e di unità di personale da autorizzare per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Tanto premesso, si forniscono di seguito specifiche indicazioni circa le categorie di spese ammissibili a rimborso nonché circa i termini e le modalità di invio dei rendiconti, sulla base di quanto disposto dalla norma regionale sopra richiamata e in coerenza con gli indirizzi ministeriali in materia.

Le spese anticipate dai Comuni rimborsabili dalla Regione sono suddivise nelle seguenti categorie:

- A. Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali;
- B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale;
- C. Spese relative agli stampati e manifesti non forniti dalla Regione;
- D. Spese per l'allestimento dei seggi;
- E. Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine, nonché per il collegamento con le sezioni elettorali ed il recapito dei plichi elettorali;
- F. Spese per adempimenti connessi alla propaganda elettorale;
- G. Spese postali e telegrafiche inerenti alle consultazioni;

A. Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali:

Le spese per i compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali sono rimborsate secondo i seguenti importi, stabiliti dall'art. 1, comma 4, del D. L. n. 7/2024:

Seggi ordinari:

- a. Presidente €. 150,00 +15% = €. 172,50
- b. Scrutatori e Segretario €. 120,00 +15% = €. 138,00

Seggi speciali di cui all'art. 9 della L. n. 136/1976:

- a. Presidente €. 90,00 +15% = 103,50
- b. Scrutatori e Segretario €. 61,00 +15% = €. 70,15

E' ammesso a rimborso anche il trattamento di missione spettante ai Presidenti di seggio non residenti, se dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 1 della citata L. 70/1980, nella misura spettante ai Dirigenti dello Stato e con le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 213, della L. 266/2005. E' bene rammentare che tra i componenti dei seggi il trattamento di missione, se dovuto, spetta ai soli Presidenti.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale

Si raccomanda di porre particolare attenzione al rispetto degli orari di apertura degli Uffici comunali per gli adempimenti di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 20/2018 (*"Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni Comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno da lunedì al venerdì, e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione"*), nonché agli orari di apertura degli Uffici utili per il rilascio delle tessere elettorali (vedasi in proposito i paragrafi G) e H) della circolare n.3/2024).

Le spese per la prestazione di lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate e rimborsate secondo le disposizioni della normativa statale in merito. Nello specifico, l'art. 15 del D.L. 8/1993, convertito in L.68/1993 e novellato dalla L. 147/2013, dispone che, ai fini del lavoro straordinario, il periodo elettorale inizia il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Lo stesso articolo fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse alle elezioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona {solo nei comuni con

più di 5 dipendenti) fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la determinazione dirigenziale che autorizza l'effettuazione delle ore di straordinario per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnare quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena la non erogabilità dei compensi. Si fa presente, altresì, che nella richiamata determinazione autorizzativa devono necessariamente essere riportati i seguenti elementi:

- nominativi del personale previsto;
- per ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere.

Nel caso di personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate in ordine ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori dovranno inserire tale personale nei propri uffici elettorali, costituiti secondo i tempi e le modalità sopra illustrate, adottando le necessarie determinazioni autorizzative. Successivamente provvederanno alla liquidazione della spesa sostenuta secondo quanto concordato con l'Unione e renderanno tali spese alla Regione. Anche per tale fattispecie resta fermo il rispetto del limite medio orario sopra indicato.

Qualora risulti necessario, è possibile anche autorizzare a svolgere straordinario elettorale il personale assunto a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno.

Non sono invece ammesse a rimborso spese per prestazioni di lavoro straordinario svolte da personale assunto mediante contratti che non danno luogo alla costituzione di lavoro subordinato con l'ente.

Sono ammesse a rimborso anche le spese per l'erogazione di buoni pasto al personale che ne abbia diritto a norma di contratto. Si ribadisce l'invito a osservare puntualmente le disposizioni di legge sopra richiamate, pena l'inibizione del rimborso, e a contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili.

C. Spese relative agli stampati e manifesti non forniti dalla Regione

- la stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di ripartizione dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni è a cura dei Comuni che anticipano le relative spese con rimborso da parte della Regione. Il quantitativo necessario è di tre (3) esemplari per sezione (vedasi paragrafo A) della circolare n. 3/2024). I relativi fac-simile sono stati trasmessi unitamente alla circolare n. 3/2024;
- le cartoline avviso agli elettori all'estero sono stampate e fornite direttamente dalla Regione (vedasi paragrafo B) della circolare n. 3/2024).

- i manifesti recanti le candidature sono stampati e forniti direttamente dalla Regione (vedasi paragrafo J) della della circolare n. 3/2024).
- i manifesti recanti le indicazioni "Come si vota" sono stampati e forniti direttamente dalla Regione (vedasi paragrafo K) della circolare n. 3/2024).

Si precisa, altresì, che viene fornito dalla Regione il pacco di cancelleria per le sezioni.

Sono ammesse al rimborso le spese per l'acquisto di stampati o di prodotti software strettamente indispensabili per la necessità del servizio elettorale. E' escluso il rimborso per l'acquisto di computer, stampanti, mouse e accessori informatici. E', altresì, escluso il rimborso delle spese per l'acquisto di stampati per uso sporadico o per prodotti software per la gestione dei risultati elettorali.

D. Spese per l'allestimento dei seggi

Sono ammesse a rimborso le spese per l'acquisto di materiale strettamente indispensabile per lo svolgimento delle operazioni elettorali, per la pulizia dei locali adibiti a sezione elettorale, per il trasporto del materiale elettorale.

Sono escluse dal rimborso le spese per l'acquisto di arredi, come ad esempio tavoli e armadi.

E. Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine, nonché per il collegamento con le sezioni elettorali ed il recapito dei plichi elettorali.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi noleggiati, qualora non fosse possibile utilizzare quelli di proprietà del Comune. Le spese devono essere debitamente documentate e ritenute congrue dal competente funzionario dell'ente.

Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nel giorno della votazione e in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale e al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura dei Comuni.

F. Spese per adempimenti connessi alla propaganda elettorale

Sono ammesse a rimborso le spese per l'acquisto o il noleggio di tabelloni elettorali, qualora ne sia attestata la mancanza o la vetustà di quelli in possesso delle amministrazioni (la vita utile di tali articoli può individuarsi in dieci anni di utilizzo dall'acquisto).

Sono escluse dal rimborso le spese per acquisto di bandiere e transenne, nonché per acquisto o

noleggio di palchi elettorali e impianti di amplificazione.

G. Spese postali e telegrafiche inerenti alle consultazioni

Sono rimborsabili esclusivamente le spese per le seguenti spedizioni:

- plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli Affari Esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di P.S., alle Prefetture, alle procure della repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali, nonché ad altri Sindaci;
- plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze Armate o di altri Corpi militarmente organizzati;
- le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione.

Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i paesi d'oltremare che per i paesi europei.

Si riportano, di seguito, le spese non ammesse a rimborso, in alcuni casi già sopra indicate, inerenti a:

- Personale ATA delle scuole, in linea con le istruzioni ministeriali che non contemplano l'ammissibilità delle spese suddette;
- Stampati, manifesti e software di sporadico uso e scarso contenuto, nonché di eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali;
- Fornitura di bandiere e transenne, tavoli, sedie e altri arredi per le sezioni elettorali, affitto di locali comunali per dette sezioni o per quelli adibiti a uso diverso da quello di sezione elettorale;
- Materiale di cancelleria destinato ai seggi, in quanto dotazione fornita dalla Regione;
- Etichette recanti la dicitura "Elezioni regionali 2024" da apporre sulle urne, in quanto fornite dalla Regione;
- Ricariche telefoniche, attesa l'impossibilità di riscontrarne l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- Oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali è prevista per legge la competenza comunale a sostenerli;
- Utensileria e attrezzi vari;
- Sanitari e rubinetteria, infissi;
- Lavori di manutenzione con materiale occorrente;
- Materiale elettrico;
- Materiale per alloggiamento del personale militare.

Termini e modalità di presentazione alla Regione del rendiconto

Quanto ai termini per la presentazione dei rendiconti, si rappresenta che a norma del citato articolo 21, comma 2, della L.R. 20/2018 la rendicontazione delle spese sostenute, debitamente documentate, dovrà essere presentata ai fini del rimborso entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

La rendicontazione e relativa documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata secondo le seguenti indicazioni.

- la trasmissione dovrà essere effettuata alla casella di posta elezioni2024@pec.regione.basilicata.it;
- quanto spedito dovrà avere il formato PDF. L'invio e la ricezione di quanto inviato è certificata dal servizio PEC.

Modalità di verifica

L'amministrazione regionale procederà alla verifica del rendiconto trasmesso da ciascun Comune in base alle norme di legge e a quanto riportato nelle presenti direttive, disponendo la liquidazione delle spese ammesse a rimborso. Al fine di assicurare il corretto svolgimento del procedimento di verifica da parte della struttura regionale competente, impegnata nelle altre numerose operazioni elettorali che precedono la data delle consultazioni, si raccomanda di attendere l'avvenuto svolgimento delle elezioni per l'invio di tutta la documentazione richiesta, evitando trasmissioni, prima di tale data, di singoli provvedimenti, anche se già adottati.

In fase di istruttoria, nel caso di incompletezza di documentazione o di necessità di chiarimenti o elementi integrativi, al Comune sarà assegnato un termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine l'amministrazione regionale determinerà l'importo erogabile sulla base della documentazione già acquisita.